



**ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO
CONSIGLIO PROVINCIALE DI
NAPOLI**

NOTIZIE DALL'ORDINE N. 25/2013

Napoli 22 Maggio 2013

**PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE N. 105 DEL 7
MAGGIO 2013 IL D.M. 21 FEBBRAIO 2013 N. 46 CONTENENTE
LA DETERMINAZIONE DEI PARAMETRI PER LA
LIQUIDAZIONE DA PARTE DI ORGANI GIURISDIZIONALI
DEI COMPENSI SPETTANTI AGLI ISCRITTI NELL'ALBO DEI
CONSULENTI DEL LAVORO.**

A tutti Voi è ormai noto, come le Libere Professioni, a seguito di provvedimenti normativi emanati dal Governo diretto dal Prof. Mario Monti, abbiano dovuto rinunciare a qualsivoglia riferimento alle Tariffe Professionali che, pertanto, sono abolite.

Tale disposizione fu inserita nel D.L. 24 Gennaio 2012 n. 1, convertito in Legge, con modificazioni, dalla Legge 24 Marzo 2012 n. 27 con l'inserimento, peraltro, dell'obbligo, su richiesta del cliente, di pattuire un compenso (possibilmente per iscritto), oltre a quello di comunicare gli estremi della polizza per rischi professionali.

Orbene, la normativa faceva riferimento al varo successivo di un Decreto (c.d. parametri) cui l'organo Giurisdizionale avrebbe fatto riferimento per la liquidazione dei compensi ai liberi professionisti, il cui Ordine sia vigilato dal Ministero di Giustizia, nel caso di controversia con i loro clienti.

Solo, però, molto più tardi, vide la luce il D.M. 20 Luglio 2012 n. 140 contenente i "parametri" per numerose "Professioni" (tra cui Avvocati e

Commercialisti) ma non per il Consulenti del Lavoro giacchè, per noi, come noto, vige la doppia vigilanza del Ministero del lavoro e della Giustizia.

Finalmente in G.U. N.105 del 7 Maggio 2013 è stato pubblicato il D.M. 21 Febbraio 2013 n. 46 dal titolo “Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi spettanti agli iscritti all’albo dei Consulenti del lavoro”.

Sia chiaro: tali parametri servono al Magistrato come punto di riferimento per la liquidazione dei compensi spettanti ma, giammai, se ne può far menzione, come disposizione a cui rinviare, in un contratto con un nostro cliente.

Ci dobbiamo, allora, limitare a prendere a base quegli importi (magari maggiorandoli in base alle esigenze della pratica) ed indicarli in contratto. Che, poi, tali importi corrispondano ai “parametri” diventa un fatto secondario.

Vi preghiamo, colleghi, di leggere approfonditamente tutto il D.M..

Il ns. CNO, quale Organo proponente, ha pensato a tutto per quanto concerne le tipologie di attività svolte dal Consulente del lavoro, (dall’amministrazione del personale al calcolo del costo del lavoro, dagli ammortizzatori sociali alla risoluzione del rapporto di lavoro, dalle dichiarazioni previdenziali, assicurative e fiscali al contenzioso tributario alle CTP).

Da notare, ma lo avrete già intuito, il preciso riferimento alle attività e dichiarazioni fiscali ed al contenzioso con gli Uffici finanziari.

Coloro i quali affermano che non saremmo competenti in tali attività sono stati “serviti” a dovere.

I “parametri” costituiscono una risposta molto più che esaustiva.

Una sola raccomandazione è di prammatica: cercate di fare il contratto (o il preventivo di massima) per iscritto.

E' previsto, infatti, che l'assenza di prova del preventivo di massima costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell'Organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso.

Non ci resta che ringraziare il nostro CNO per l'ottimo lavoro svolto.

Buon Lavoro!!!!

Ad maiora.

IL PRESIDENTE

EDMONDO DURACCIO

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.

Redazione a cura della Commissione Comunicazione Istituzionale del CPO di Napoli.

ED/FC